

DETRAZIONI E DEDUZIONI SPESE 2018



DETRAZIONI E DEDUZIONI SPESE 2018

DISPOSIZIONI PER SPESE MEDICHE PER MEDICINALI

SCONTRINI MEDICI :

Indicazione del codice fiscale stampato dalla farmacia , presentando la Tessera sanitaria .(non è ammessa la scrittura a mano)

Indicazione obbligatoria della dicitura , anche accorciata , : farmaco (o medicinale) (*), numero AIC rilevato dalla lettura del codice a barre del medicinale (**) e quantità dei medicinali acquistati .

(*) (le diciture OTC e SOP , indicano medicinali senza obbligo di ricetta medica) . Ogni altra dicitura **NON E' AMMESSA !**

NOTA :

Nel caso di scontrini misti , cioè riportanti sia medicinali che altro materiale non ammesso alla detrazione , occorre barrare in rosso gli importi non previsti ed evidenziare a fianco del totale , che è stato barrato , l'importo totale valido dei medicinali , cerchiato in rosso. Tutte queste correzioni sono da fare sullo scontrino originale , prima di scannerizzare o fare la fotocopia! **Attenzione : alcune farmacie adottano programma aggiornato che indica già a fianco del totale , l'importo detraibile dei medicinali. In questo caso , lo scontrino è OK .**

• **I parafarmaci** e gli altri articoli non indicati come sopra non sono comunque ammessi a detrazione , anche se acquistati in farmacia e con ricetta medica . Sono invece ammessi i medicinali omeopatici .

I prodotti fitoterapici sono detraibili solo se indicati nello scontrino come farmaci ; altrimenti sono considerati parafarmaci.

Per i tickets serve lo scontrino fiscale che riporti la natura (medicinale o farmaco) e la qualità del prodotto (numero AIC) : **in alternativa** (Circ. 10/E del 17/02/2010) **la dicitura ticket e la qualità del medicinale (numero AIC)** , beninteso con codice fiscale . La fotocopia della ricetta non è più prevista.

A cura di:

Enrico Proietti

Per gli occhiali , le lenti a contatto ed i liquidi relativi , è necessaria la fattura . E' sufficiente lo scontrino fiscale solo se è parlante : cioè riporta oltre l'indicazione del suddetto materiale , anche il codice fiscale dell'acquirente.

Per le protesi (busti , stampelle ecc.) è necessaria , oltre la fattura anche la richiesta medica .In alternativa alla richiesta medica ,serve autocertificazione , con fotocopia documento di identità ,attestante la necessità della protesi e la causa per la quale è stata acquistata.

Per le spese termali (solo le cure e non le spese di alloggio ecc.) serve la sola fattura se trattasi di solo ticket , altrimenti anche la richiesta medica.

Prestazioni rese dal dietista , sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica .Invece sono ammesse senza prescrizione medica , le spese sostenute per podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva , tecnico della riabilitazione psichiatrica , terapeuta occupazionale ed educatore professionale come figure professionali individuate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE : Ha diritto alla detrazione l'intestatario della fattura o dello scontrino. Nel caso di coniuge a carico , il coniuge dichiarante può detrarre al 100% tutte le suddette spese anche se intestatari sono i figli e l'altro coniuge. Nel caso di coniugi non a carico , ognuno di essi detrae le spese a suo nome , mentre le spese a nome dei figli sono suddivise al 50% fra di loro . Nel caso uno dei due suddetti coniugi volesse detrarre al 100% le spese a nome dei figli (perché effettivamente da lui sostenute) , occorre apporre dall'interessato sulla ricevuta originale , la seguente dicitura " spesa rimasta a carico al 100% del/della.....(padre o madre) " seguita dalla firma dell'interessato. Tale dicitura deve essere apposta sull'originale prima di scannerizzare il documento ! Le suddette procedure si applicano anche per le spese di assicurazione , scolastiche per i contributi previdenziali e assistenziali .Tale possibilità è valida qualunque sia la percentuale dei figli portati a carico nel 730 .

DISPOSITIVI MEDICI

Nozione di dispositivi medici:

sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

CONDIZIONI PER LA DETRAIBILITA':

Molte farmacie hanno catalogato quasi tutto ciò che non è annoverabile nelle spese per acquisto farmaci nella categoria dei "dispositivi medici".

Purtroppo l'Agenzia delle Entrate non ha lasciato molta discrezionalità alla detrazione di tali spese in quanto non è immediatamente ravvisabile l'oggetto acquistato.

Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa, si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione (non il codice alfanumerico) del dispositivo medico (ad es. aghi, siringhe, ecc)

se il contribuente allega allo scontrino la prescrizione dello specialista (in caso di apparecchiature mediche) e qualsiasi documentazione che comprovi il collegamento con lo scontrino

è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE
(Circolare n. 20/E del 13.05.2011)

MUTUI : DISPOSIZIONI PRINCIPALI

MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE , stipulati prima del 1993. Detrazione massima euro 2065.83 per ogni intestatario del mutuo. Documentazione necessaria : contratto di mutuo ipotecario e passaggio di proprietà (vedere particolari (*) nel mutuo al punto successivo per percentuali detraibilità.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE STIPULATI DAL 1993. Detrazione massima euro 4.000,00 divisibile in parti uguali (indipendentemente dalla percentuale di proprietà) fra gli eventuali cointestatari del mutuo .Per il primo anno del mutuo , oltre gli interessi pagati , possono essere detratte le spese notarili per l'accensione del mutuo (escluse eventuali spese di assicurazione indicate nella fattura del notaio). Per aver diritto alla detrazione , occorre che l'abitazione sia adibita ad abitazione principale (residenza) **entro un anno dalla stipula del passaggio di proprietà e del contratto di mutuo.** Se non viene rispettato questo termine , si perde il diritto a detrarre gli interessi. per sempre. (Vedere casi particolari di acquisto di appartamenti affittati e in ristrutturazione .) Se invece, si rispetta questo termine e successivamente si cambia residenza , gli interessi non potranno più detrarsi dall'anno del periodo d'imposta successivo ; ma se successivamente l'immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale, si possono nuovamente detrarre gli interessi delle rate pagate dopo tale variazione. **Per abitazione principale , si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente .**

Pertanto la detrazione spetta al dichiarante , intestatario del mutuo ,anche se lui non ha la residenza nell'immobile , ma questo è abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) , il coniuge separato o divorziato , anche se non abita nell'immobile dove invece abitano i suoi familiari, beneficia del suddetto diritto. Si ricorda però che non possono essere dichiarati nel 730, due immobili con utilizzo 1 (abitazione principale) .

NOTA : Non si perde comunque il diritto alla detrazione in caso di: 1) trasferimento per motivi di lavoro , 2) indipendentemente dalla residenza per i dipendenti delle Forze Armate e della Polizia .

PER AVER DIRITTO ALLA DETRAZIONE OCCORRONO TRE REQUISITI OBBLIGATORI : 1) ABITARE NELL'IMMOBILE ,ANCHE SE UN FAMILIARE

(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) , **2) ESSERNE IL PROPRIETARIO , 3) ESSERE TITOLARE DEL MUTUO.** Quindi non hanno diritto alla detrazione gli Usufruttuari , anche se vi abitano , o chiunque abbia un diritto reale sull'immobile. Esempio : in caso di acquisto in nome del figlio con usufrutto a favore dei genitori , con mutuo intestato a tutti e tre e tutti e tre residenti nell'immobile , il solo ad aver diritto alla detrazione è il figlio , per un terzo degli interessi , in quanto è il solo proprietario – i genitori sono usufruttuari ! . In caso di mutuo cointestato , ognuno può detrarre la sua quota (uguale per tutti indipendentemente dalla percentuale di proprietà dell'immobile) , semprechè sia in possesso dei tre requisiti previsti. Colui che non possiede tutti e tre i requisiti , purtroppo perde il diritto alla detrazione della sua quota , che non può essere assorbita da altri ; così come non può sfruttare la detrazione, pur avendone il diritto , chi non ha capienza irpef per i propri redditi. Gli interessi non possono essere detratti per le quote dei familiari a carico (esempio i figli) ; è invece ammessa solo la detrazione per la quota della moglie a carico(il marito detrarrà la somma delle 2 quote) .

In caso di persone che nel contratto di mutuo siano dichiarati GARANTI e non cointestatari del mutuo , questi non hanno alcuna rilevanza sulla detrazione fiscale degli interessi. Gli interessi sono da detrarre , eventualmente da dividere , solamente con gli intestatari del mutuo stesso.

(*) Poiché le disposizioni prevedono che possono essere detratti gli interessi per la sola parte del mutuo utilizzata per l'acquisto dell'abitazione principale e sue pertinenze (non è ammessa detrazione per acquisto autonomo di pertinenze) occorre controllare l'importo pagato e denunciato sul passaggio di proprietà , aumentato delle spese notarili e degli altri oneri relativi all'acquisto e l'importo del mutuo ottenuto. Se l'importo del mutuo è uguale o inferiore all'importo di cui sopra , possono essere detratti tutti gli interessi (rispettando

il massimale), altrimenti la sola quota proporzionale ai due importi. Il programma 730, nel quadro Mutui, prevede una finestra per l'inserimento dei dati necessari e calcola automaticamente la quota detraibile. Per questo motivo il cliente, oltre la ricevuta o le ricevute degli interessi pagati nell'anno (vale la data di pagamento e non quella della scadenza della rata) deve presentare i contratti del mutuo ipotecario, il passaggio di proprietà e se necessarie, in caso di mutuo d'importo superiore, le ricevute delle spese sostenute per l'atto notarile del passaggio di proprietà. **NOTA: LE SPESE SOSTENUTE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' SERVONO SOLO PER IL CASO SUDDETTO, MA NON SONO IN ALCUN MODO DETRAIBILI NEL 730.**

Se nelle ricevute di pagamento degli interessi, figurasse anche la voce "Contributo regionale o statale ecc." l'importo della stessa deve essere detratto dall'importo degli interessi pagati, in quanto l'interessato ha ottenuto un contributo da parte dello Stato o della Regione (Nel modello 730 si indicherà solo la differenza).

Argomento: mutui per acquisto abitazione principale, affittata al momento dell'acquisto.

La norma precisa che la detrazione per gli interessi passivi (e pertanto anche quella degli oneri accessori) nel caso di acquisto di immobile locato è subordinata alle seguenti condizioni: 1) entro 3 mesi dall'acquisto deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (e non per morosità); 2) entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino, questa venga adibita ad abitazione principale da parte del proprietario. **Supposte queste due condizioni, la detrazione degli interessi è ammessa proprio a partire dalla data in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale.** Ne consegue quindi che il mancato rispetto dei termini suddetti, fa decadere il diritto alla detrazione.

MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE stipulati nel solo anno 1997

(per gli anni successivi la detrazione degli interessi è stata sostituita da quella del 36% sui lavori). Importo massimo detraibile euro 2582,28 detraibile in parti uguali fra gli eventuali cointestatari. Documentazione necessaria: ricevute interessi pagati, contratto di mutuo e ricevute di spesa per la realizzazione dei lavori. Anche in questo caso l'eventuale proporzione fra l'importo del mutuo e le spese documentate.

MUTUI DAL 1998 PER LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN'UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, ENTRO SEI MESI DAL TERMINE DEI LAVORI.

Detrazione massima euro 2582,28 divisibile fra gli eventuali intestatari. L'intestatario del mutuo deve essere quello che avrà il possesso dell'immobile, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, al termine dei lavori. La documentazione necessaria sarà costituita dal contratto di mutuo ipotecario e dalle fatture e ricevute di spesa dei lavori (sono escluse le spese per l'acquisto del terreno), per il calcolo della quota di interessi detraibile. **NOTA: in questo tipo di mutuo, per ristrutturazione non si intende la ristrutturazione ordinaria dell'immobile, ma quella prevista dall'art.31 comma 1 lett. d) della legge 5 agosto 1978 n. 457. In pratica si tratta di ristrutturazione con cambio d'uso o ingrandimento di un immobile, con conseguente nuovo accatastamento.** La detrazione non spetta se i lavori sono ultimati dopo il termine di scadenza della licenza edilizia.

MUTUI AGRARI

Qualsiasi tipo di prestito o mutuo agrario. Documenti necessari: ricevute di pagamento. La detrazione verrà calcolata su un importo massimo di interessi, non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

DETRAZIONE IRPEF PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La detrazione riguarda le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari e quelli di manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione si applica nella misura del :

- 36% delle spese sostenute sino al 25 giugno 2012 , con un limite massimo di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare
- 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 , con un limite massimo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare

L'elenco dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria e ordinaria , ammessi alla detrazione , è reperibile nella " Guida alle ristrutturazioni edilizie " pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate .

La documentazione necessaria , da presentare al Caf , per fruire della detrazione , è costituita da :

- Fattura emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori

Bonifico bancario o postale con la motivazione " Ristrutturazione edilizia "

Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l'obbligo dell'invio della Comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate (sostituito con l'indicazione sul 730 dei dati catastali dell'immobile) e quello di indicare in maniera distinta il costo della manodopera , nella fattura .

In caso di lavori condominiali , tale documentazione , deve restare agli atti dell'Amministratore del Condominio , che rilascerà , ad ogni condomino , una dichiarazione , in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione .

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio , non è cumulabile con le agevolazioni per il risparmio energetico.

DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI, ABBINATI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA :

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute a decorrere dal 26/06/2012 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016.

Per le spese di arredo sostenute nel 2017, invece, la detrazione su un ammontare massimo di 10.000 euro è prevista solo se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione .

I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, possono fruire della detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 10.000 euro.**

È possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, alla sola condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i beni sono destinati; condizione che deve essere dimostrata .

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Più in particolare la detrazione spetta per l'acquisto di:

- mobili di tutte le tipologie; a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodi, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione.

Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l'ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l'immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso.

Sono agevolabili anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l'appartamento del portiere.

Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

La legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n.147) per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ha fissato la detrazione nella misura del :

- 55% delle spese sostenute fino al 05 giugno 2013 ;
- 65% della spesa sostenuta sino al 2017 .

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

COLONNA 1:

Qualsiasi intervento per raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% ai valori delle tabella del Ministero dell'Economia Finanze 19.02.2007.

COLONNA 2 : Involucro edifici esistenti -

Finestre , comprensive di infissi , coibentazione , costruzione pareti opache , pavimenti .

COLONNA 3 : installazione pannelli solari.

Pannelli solari , bollitori e accessori elettrici per la produzione di acqua calda .

COLONNA 4 : Sostituzione impianti di climatizzazione invernali .(*)

NOTA (*) : GLI IMMOBILI,AD ECCEZIONE DEI PANNELLI SOLARI , DEVONO GIA' ESSERE DOTATI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA :

1. Asseverazione di un tecnico abilitato.

Certificazione energetica dell'edificio –allegato A -trasmessa all'Enea entro 90 gg. dal termine dei lavori e relativa ricevuta di invio in via informatica. **(Per i pannelli solari e per la sostituzione di finestre , è sufficiente la scheda informatica – allegato F e relativa ricevuta di invio all'Enea; dal 15/08/2009 anche per le caldaie a condensazione, è sufficiente la scheda – allegato E e non serve asseverazione e certificazione energetica) .**

NOTA : dal 01 gennaio 2018 le caldaie a condensazione , salvo impianti “evoluti “ e la sostituzione di finestre , sono considerati RISTRUTTURAZIONE al 50% e non più come Risparmio Energetico al 65% .

3. Fattura.

4. Bonifico bancario con la motivazione “Risparmio energetico “.

5. Dichiarazione di assenso ai lavori , rilasciato dal proprietario al locatario o comodatario che ha effettuato i lavori al posto del proprietario .

Se trattasi di lavori condominiali , serve anche la tabella di ripartizione della spesa rilasciata dall'amministratore .

SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

Per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. **Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.** La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico . Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di **2.100** euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza .

DOCUMENTAZIONE :

Ricevute di spesa rilasciate o dal percettore di reddito o dal sostenitore della spesa , complete di nominativi e codici fiscali .

Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.

DETRAZIONE 19% PER FREQUENZA ASILI NIDO

Per spese sostenute dai genitori per pagamento delle rette di frequenza dei figli a carico , di asili nido pubblici o privati .

DOCUMENTAZIONE: Ricevute pagamento delle rette di frequenza (max 632 euro annui per figlio) riportanti i dati di chi ha effettuato i pagamenti ed il nominativo ed il codice fiscale del bambino .

NOTA : la suddetta spesa non può essere detratta se è stato richiesto il “ Bonus Nido “ .

DETRAZIONE PER SPESE D'ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE

Spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a euro 717,00 per ciascun alunno o studente . La detrazione spetta anche per i familiari a carico e nell'importo delle spese sono comprese anche quelle per i pasti della mensa .

DOCUMENTAZIONE : Ricevute di pagamento .

DETRAZIONE PER SPESE D'ISTRUZIONE UNIVERSITARIE

Spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali , di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria , tenuti presso università o istituti pubblici o privati , italiani o stranieri . Per le università private o straniere , le spese non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

DOCUMENTAZIONE : Ricevute di pagamento .

DETRAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVA

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso dell'anno di dichiarazione reddituale, la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008)

DOCUMENTAZIONE : Ricevuta di pagamento con indicati estremi di iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. ,comprensivi di residenza e codice fiscale; importo pagato , dati del praticante l'attività sportiva e codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento. L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. La detraibilità della provvigione corrisposta all'intermediario immobiliare è ammessa in favore di chi la sostiene purché il relativo l'importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile. (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13).

DOCUMENTAZIONE:

- Fattura rilasciata dall'Intermediario immobiliare - Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296/2006 o preliminare registrato - Autocertificazione che l'immobile è destinato ad abitazione principale.

DETRAZIONI PER INQUILINI

1) contratti a libero mercato o a equo canone 2) contratti convenzionali 3) contratti per i giovani fra i 20 e i 30 anni .

DOCUMENTAZIONE: - Contratto di locazione registrato - Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale

PER LE ALTRE DETRAZIONI O PER ULTERIORI PRECISAZIONI DI QUELLE SOPRA RIPORTATE , CONSULTARE : LA “GUIDA AI CONTROLLI DA EFFETTUARE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ “ PUBBLICATA ANNUALMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

**Federazione autonoma
dei sindacati dei trasporti**

Via Prenestina n° 170 - ROMA

Tel.: 06 89535974

Fax: 06 89535976

E-mail: sg@sindacatofast.it

www.sindacatofast.it